

Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.**

#### **Art. 4**

*(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

**a)** proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

**b)** autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;

**c)** autorità competente: la Giunta comunale;

**d)**

( ABROGATA )

(1)(3)

**2.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

**a)** le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 ;

**b)** le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

(4)(5)

**3.** Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

**3 bis.** Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

(2)

Note:

- 1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
- 2 Comma 3 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
- 3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009
- 4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 21/2015
- 5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 6/2019